



Università degli Studi di Messina	
Prot. n.	5117
Del	28 / 1 / 2013
Tit/Cl	I / 1 Partenza
Circolare n.	6 / 2013

Università degli Studi di Messina

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri Autonomi di
Spesa
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti
e dei Centri

Ai Dirigenti:
Personale e AA.GG.
UniMe Sport
Appalti, Servizi e Patrimonio
Servizi Didattici Ricerca e Alta Formazione
Bilancio e Finanze

A tutti i Responsabili delle Aree

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Legge 6 novembre 2012 n. 190. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le nuove norme della legge in oggetto sono finalizzate a rendere più efficace la lotta alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione.

Nella prima parte della legge, dal comma 1 al comma 74 dell'art. 1, si introducono misure finalizzate alla prevenzione della corruzione; nella seconda parte, dal comma 75 al comma 83 dell'art. 1, si modificano e integrano le norme relative alle fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione, contenute nel codice penale ed in altri provvedimenti legislativi.

Per la loro capacità di incidere sull'attività amministrativa svolta da questo Ateneo, si evidenziano in particolare le norme contenute nella prima parte della legge, che si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni (comprese le Università), come chiarisce il comma 59 della stessa legge, in quanto costituiscono applicazione del principio di imparzialità sancito dall'art 97 cost.

Nei commi 1-6 dell'art. 1, vengono definiti i soggetti competenti in ambito nazionale per la repressione della corruzione. Viene individuata l'Autorità nazionale anticorruzione, incarico che viene attribuito, in aggiunta a quelli già previsti dall'art. 13 del dlgs n. 150/2009, alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità (CIVIT). La predetta Commissione avrà il compito di analizzare le cause della corruzione ed individuare i relativi interventi di prevenzione e contrasto, esprimerà pareri facoltativi e vigilerà su tutte le amministrazioni pubbliche, approverà il Piano nazionale anticorruzione (che viene predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica), e presenterà una relazione annuale al Parlamento, sull'attività di contrasto alla corruzione e sull'efficacia delle disposizioni in materia.

L'altro soggetto competente in ambito nazionale è il Dipartimento della funzione pubblica, che dovrà coordinare l'attuazione delle strategie anticorruzione, predisporre il Piano nazionale anticorruzione, definire modelli standard delle informazioni e criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti ed evitare i cumuli di incarichi. Inoltre lo stesso Dipartimento riceve, da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, i piani di prevenzione della corruzione e le procedure per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

I commi 7-14 dell'art. 1 si indirizzano alle singole amministrazioni pubbliche. L'organo di indirizzo politico dell'amministrazione deve individuare, tra i dirigenti di prima fascia in servizio, il "Responsabile della prevenzione della corruzione", ed adottare, su proposta del predetto responsabile, un piano triennale di prevenzione della corruzione, da trasmettere al Dipartimento della funzione pubblica, unitamente alle procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Il piano triennale di prevenzione della corruzione individua le attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, prevede, per le stesse attività, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione e prevede obblighi di informazione nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione. Inoltre il piano ha la finalità di monitorare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti, i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o ricevono vantaggi economici di qualunque genere, e individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica l'attuazione del piano, l'effettiva rotazione degli incarichi e individua il personale da inserire in percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità. Per lo stesso Responsabile sono previste delle sanzioni, sia se viene commesso, all'interno dell'amministrazione, un reato di corruzione, sia nel caso di ripetute violazioni del piano e di omesso controllo.

In presenza di reato commesso all'interno dell'amministrazione, il Responsabile risponde per il danno erariale, per la responsabilità dirigenziale e sul piano

disciplinare, salvo che non provi di aver predisposto il piano di prevenzione della corruzione, di averne osservato le prescrizioni e di aver vigilato sul funzionamento.

Inoltre, il Responsabile della prevenzione della corruzione deve pubblicare nel sito web dell'amministrazione una relazione sui risultati dell'attività svolta.

I commi 15-16 e da 27 a 35 dell'art. 1 sono relativi agli obblighi di trasparenza, che si realizzano tramite pubblicazione nel sito web dell'amministrazione.

Per finalità di trasparenza il sito web deve riportare informazioni su:

- i procedimenti amministrativi, nel rispetto del segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai procedimenti di autorizzazione o concessione, scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;

- i bilanci e conti consuntivi;

- i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini;

- i risultati del monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali.

Le stesse informazioni devono essere trasmesse alla Commissione (CIVIT).

Il comma 32 prevede, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, che in ogni caso si devono pubblicare sul sito web informazioni sulla struttura proponente, sull'oggetto del bando, sull'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, sull'aggiudicatario, sull'importo di aggiudicazione, sui tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura e sull'importo delle somme liquidate. Le stesse informazioni sono pubblicate annualmente sul sito web in tabelle riassuntive e trasmesse all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP).

Ferma restando la disciplina sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, i soggetti interessati possono trasmettere istanze tramite posta elettronica certificata e ricevere informazioni, tramite posta elettronica certificata o strumenti di identificazione informatica, circa i procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese le notizie sullo stato della procedura, sui relativi tempi e sullo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

I predetti obblighi di trasparenza saranno specificati maggiormente con l'emanazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, che individuerà le informazioni rilevanti, le relative modalità di pubblicazione e le indicazioni generali per la loro applicazione.

Inoltre, il comma 35 prevede una delega al governo per adottare un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.

Il suddetto decreto legislativo effettuerà la ricognizione e il coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità, prevederà forme specifiche di pubblicità in merito all'uso delle risorse pubbliche, agli incarichi dirigenziali e agli

incarichi di indirizzo politico e individuerà le opportune sanzioni per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

I commi da 19 a 26 disciplinano il ricorso all'arbitrato per la soluzione delle controversie delle amministrazioni pubbliche.

Possono essere deferite ad arbitri le controversie sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, soltanto con l'autorizzazione da parte dell'organo di governo dell'amministrazione, che è necessaria anche per l'inserimento della clausola compromissoria nel bando di gara. Le stesse disposizioni si applicano anche per i contratti delle società controllate o che comunque siano finanziati con risorse pubbliche.

Si prevedono modalità e criteri per la nomina degli arbitri, prevedendo, tra l'altro, che sia predeterminato l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attività arbitrale.

I commi 37, 38, 41 e 47 modificano alcune norme della legge n. 241/1990: il comma 37 specifica che anche i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative devono osservare i principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza previsti dalla legge; il comma 38 inserisce la possibilità di concludere il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda; il comma 41 introduce l'obbligo esplicito di astensione in caso di conflitto di interessi del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i vari atti del procedimento; il comma 47 prevede l'obbligo di motivazione anche per gli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento.

Il comma 39 prevede che, in occasione della comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica del rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate dall'amministrazione, si comunichino anche i dati sulle posizioni dirigenziali attribuite senza procedura pubblica di selezione in quanto individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico.

I commi 42 e 43 modificano e integrano le disposizioni dell'art. 53 del Dlgs n. 165/2001, sulle ipotesi di svolgimento da parte di pubblici dipendenti di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio. In primo luogo si prevede che, con appositi regolamenti ministeriali, verranno individuati gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Inoltre, per il rilascio dell'autorizzazione che consente ai dipendenti pubblici lo svolgimento di incarichi retribuiti, l'amministrazione dovrà verificare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Per le prestazioni svolte senza autorizzazione, è prevista la sanzione del versamento all'amministrazione di appartenenza del compenso e si aggiunge che l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico costituisce ipotesi di responsabilità erariale. Gli adempimenti di comunicazione previsti nei commi da 11 a

14 dovranno essere più tempestivi, entro quindici giorni dall'erogazione del compenso, o dal conferimento dell'incarico o dal rilascio dell'autorizzazione. Le informazioni da comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica sono trasmesse in tabelle riassuntive in formato digitale aperto che consenta di rielaborare i dati, e devono includere l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Viene aggiunta una specifica previsione di incompatibilità, per i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni. I predetti dipendenti non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione.

In merito, questa Direzione Generale ha predisposto una apposita circolare.

I commi 44 e 45 prevedono, con la sostituzione dell'art. 54 del Dlgs n. 165/2001, l'approvazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un nuovo codice di comportamento dei dipendenti della amministrazioni pubbliche. La funzione che la legge assegna al nuovo codice di comportamento è più ampia rispetto al previgente codice in quanto, oltre alle finalità di miglioramento della qualità dei servizi, prevede misure di prevenzione dei fenomeni di corruzione. La violazione dei doveri contenuti nel codice è fonte di responsabilità disciplinare. Quando le stesse responsabilità sono collegate alla violazioni di doveri, obblighi, leggi e regolamenti la violazione del codice comporta responsabilità civile, amministrativa e contabile. Violazioni gravi comportano la sanzione disciplinare del licenziamento. Ciascuna pubblica amministrazione definisce un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento dei dipendenti della amministrazioni pubbliche, sulla base di criteri e linee guida definite dalla Commissione (CIVIT). I dirigenti, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina vigilano sull'applicazione dei codici ed è prevista l'organizzazione di attività di formazione del personale per la loro piena conoscenza e corretta applicazione.

Il comma 46 prevede misure di prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici. Coloro che sono stati condannati per i reati, previsti nel codice penale, dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (peculato, malversazione, concussione, corruzione, abuso d'ufficio, ecc) non possono fare parte di commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e non possono essere assegnati ad uffici preposti alla gestione finanziaria, all'acquisizione di beni e servizi ed all'erogazione di contributi e sussidi.

Il comma 48 contiene una delega al governo per adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi.

I commi 49 e 50 contengono una delega al governo per l'adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni e nelle società controllate, nonché modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e gli incarichi pubblici elettivi.

Il comma 51 inserisce norme a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, che non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misura discriminatoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, a meno che non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. Si specifica che la denuncia è un atto sottratto all'accesso.

I commi da 52 a 57 prevedono che presso ogni prefettura sia tenuto, e periodicamente aggiornato e verificato, un elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa. L'iscrizione nell'elenco soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia. I commi 53 e 54 definiscono le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.

Il comma 62 aggiunge alle norme sulla responsabilità erariale la specificazione che l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione si presume pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale illecitamente percepita dal dipendente.

Il comma 63 contiene una delega al governo per adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, delle unioni di comuni e delle aziende speciali, per coloro che abbiano riportato condanne penali.

I commi da 66 a 74 contengono disposizioni relative al collocamento in posizione di fuori ruolo per i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato, in caso di attribuzione di incarichi in posizioni apicali o semiapicali presso istituzioni, organi ed enti pubblici. Si delega il governo per l'emanazione di un decreto legislativo che individui altri incarichi che comportano il collocamento fuori ruolo obbligatorio.

Il comma 75 apporta varie modifiche al codice penale, in particolare alle norme relative ai reati di peculato, concussione, corruzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e abuso di ufficio, prevedendo, tra l'altro, un aumento di pene. La

“Corruzione per un atto d'ufficio” diventa “Corruzione per l’esercizio della funzione” ed è punita da 1 a 5 anni. Sono aggiunti i nuovi delitti di “Induzione indebita a dare o promettere utilità” e di “Traffico di influenze illecite”.

Il comma 76 modifica l’art. 2635 del codice civile, per il reato di infedeltà nella redazione dei documenti contabili societari che viene denominato “Corruzione tra privati”.

I commi da 77 a 83 modificano vari testi normativi, tra i quali il decreto legislativo 231/2001 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), il codice di procedura penale, il testo unico sull’ordinamento degli enti locali e il D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), per adeguarli alle nuove fattispecie penali.

Per maggiore approfondimento si allega il testo della legge e si raccomanda la puntuale osservanza delle relative disposizioni.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Francesco De Domenico



R.p.a: Dott.ssa Elvira Russo